



Cod. N35/O11
Cod. CM/Consulenza legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 0000453
Data: 09/04/2021

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
BRINDISI

OGGETTO: Rif. Vs. nota del 13 gennaio 2021, prot. 53 – modalità fatturazione prestazioni in ambito di Superbonus 110%.

Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che occorre preliminarmente esaminare le disposizioni che disciplinano l'obbligo di fatturazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e quindi tenere in considerazione gli obblighi di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

Tale disposizione non fornisce la definizione di fattura, ma indica gli elementi costitutivi di tale documento. In particolare, con riferimento alle parti, il comma 2 del predetto art. 21 prevede l'obbligo di indicare la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore.

La medesima disposizione prevede l'obbligo di indicare gli stessi dati riferibili al cessionario o committente. Pertanto, già sulla base di un'interpretazione letterale dell'art. 21 citato, si desume con evidenza che tale documento debba essere emesso dal professionista, esclusivamente nei confronti del committente, cioè del soggetto che ha conferito allo stesso l'incarico professionale.

La formulazione normativa dell'art. 21 attualmente in vigore è ben più chiara rispetto alla formulazione previgente; prima dell'ultimo intervento realizzato con l'approvazione della legge di stabilità del 2013, la disposizione in esame prevedeva l'obbligo di indicare nel documento i *“dati dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione”*.

La disposizione vigente dell'art. 21 non fa più riferimento ai soggetti tra cui è effettuata la prestazione; il comma 2, lett. c) ed e) prevedono espressamente l'obbligo di indicare il *“cedente o prestatore”* e il *“cessionario committente”*. Non è quindi possibile indicare un soggetto diverso dal committente, che potrebbe ad esempio intervenire con l'unico intento di effettuare il pagamento in luogo di tale soggetto (delegazione di pagamento).





La modalità di fatturazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 e coerente con la disciplina fiscale, è quindi quella del mandato conferito dal committente al professionista, con conseguente emissione della fattura del professionista, nei confronti del committente, e non della ditta esecutrice dei lavori.

In conclusione, in base alle sovraesposte considerazioni e valutazioni, un architetto nell'ambito del Superbonus 110%, sia esso nel ruolo di progettista, direttore lavori, asseveratore, non può fatturare i compensi alla ditta esecutrice, qualora nel contratto di affidamento incarico tra il progettista e cliente fosse il cliente stesso a chiederlo, dal momento in cui si violerebbe una disposizione di natura fiscale (art. 21 D.P.R. n. 633/1972).

Con i migliori saluti.

*Il Coordinatore del Dipartimento
Riforme e Politiche per la professione*
(arch. Massimo Crusi)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

